

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONE LAZIO – ROMA
ATTO DI RIASSUNZIONE EX ART. 15, COMMA 4, C.P.A.
con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.
e con istanza di decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a

Per

BADIALI CHIARA nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 23.12.1989 c.f. CF: BDLCHR89T63C265U

rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 059216407
pec alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna, via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 Bologna Bologna pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistente

E nei confronti di

MORI JESSICA [REDACTED]

- controinteressata

Nonché nei confronti di

NADINE BAMBI [REDACTED] (BO)

- controinteressata

Nonché

quali controinteressati, nei confronti degli ammessi a sostenere le prove orali del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" bandito con DD 1330 del 4.8.2023 del Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico ;

- controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- **Del risultato delle prove concorsuali scritte come da questionario nominativo corretto dalla commissione concorsuale regionale di valutazione pubblicato il 15 dicembre 2023 sul sito dell' USR Emilia Romagna in esito alle medesime prove (doc. 1)**
- **Del decreto dell'USR Emilia Romagna n. 2896 del 26.1.2024 di pubblicazione del calendario delle prove orali nella parte in cui il ricorrente non risulta tra gli ammessi (doc. 2)**

Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti

**PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE
DEL DIRITTO**

della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di "70" previsto per la soglia di sufficienza all'ammissione alla successiva prova orale e comunque per vedersi ammesso a sostenere la prova orale del concorso il cui calendario è già stato pubblicato

PREMESSO CHE

- Con ricorso notificato giorno 8 FEBBRAIO 2024 la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti in epigrafe indicati e l'ammissione alla prova orale del concorso;
- il ricorso è stato iscritto al numero di R.G. 149/2024 dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Bologna;
- il MIM resistente si è difeso con memoria, che si allega e che si dichiara conforme all'originale agli atti di tale fascicolo, sollevando, tra l'altro, eccezione di incompetenza territoriale del TAR adito,;
- All'esito dell'udienza cautelare del 13 marzo 2024, con ordinanza n. N. 1304/2016, il collegio ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Si allega pure tale ordinanza estratta dal fascicolo informatico e che si dichiara conforme all'originale agli atti di tale fascicolo;

- con il presente atto si riassume, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio indicato, trascrivendosi integralmente di seguito il ricorso nella presente sede riassuntiva, a ritenersi interamente riproposto agli statuiti fini traslativi della competenza territoriale :

**“ ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA
-BOLOGNA-
R I C O R S O
MATERIA CONCORSO PUBBLICO IMPIEGO
con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.
e con istanza di decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a.**

Per

BADIALI CHIARA nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 23.12.1989 c.f. CF: BDLCHR89T63C265U
rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata ex l. 12 novembre 2011, n. 183 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ancarani del foro di Modena in Modena, via Scarpa 6 e, per comunicazioni al n. di fax. 059216407
pec alessandro.ancarani@ordineavvmodena.it

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Bologna, via A. Testoni, 6 - C.A.P. 40123 Bologna Bologna pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistente

E nei confronti di

MORI JESSICA via Ugo La Malfa n. 6 – Sant'Ilario D'Enza (RE)

- controinteressata

Nonché nei confronti di

NADINE BAMBI via Mauro Sarti 20, Imola (BO)

- controinteressata

Nonché

quali controinteressati, nei confronti degli ammessi a sostenere le prove orali del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del

personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" bandito con DD 1330 del 4.8.2023 del Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico ;

- *controinteressati*

**PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- **Del risultato delle prove concorsuali scritte come da questionario nominativo corretto dalla commissione concorsuale regionale di valutazione pubblicato il 15 dicembre 2023 sul sito dell'USR Emilia Romagna in esito alle medesime prove (doc. 1)**
- **Del decreto dell'USR Emilia Romagna n. 2896 del 26.1.2024 di pubblicazione del calendario delle prove orali nella parte in cui il ricorrente non risulta tra gli ammessi (doc. 2)**

Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti

**PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE
DEL DIRITTO**

della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di "70" previsto per la soglia di sufficienza all'ammissione alla successiva prova orale e comunque per vedersi ammesso a sostenere la prova orale del concorso il cui calendario è già stato pubblicato

PREMESSO IN FATTO

- 1) Con DD 1330 del 4.8.2023 (IL BANDO DEL CONCORSO)**
il Ministero dell'istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico bandiva il ***"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234"*** (doc. 3)

In particolare l'Art. 1 di tale decreto recita:

Articolo 1
(Oggetto)

Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami, abilitante, per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di n. 1.740 posti

comuni, vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2023/2024 per le classi quarte e quinte della scuola primaria, così come rilevati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 aprile 2023, n. 74.

La procedura concorsuale ha quindi riferimento e base regionali, come iteriormente specificano gli artt. 13 e 14 del BANDO DI CONCORSO:

Articolo 13

(Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Decreto Ministeriale. In applicazione dell'articolo 404, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1994, n. 297, i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 404, comma 11, del Testo Unico, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dal comma 12 del medesimo articolo. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto.

In esito alla partecipazione al concorso il bando prevede la formazione di graduatorie regionali con le seguenti modalità:

art. 14

(Graduatorie di merito regionali)

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantiesimi.
2. Per le procedure per le quali è disposta l'aggregazione interregionale, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati, riportati nell'Allegato 1. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Per le procedure il cui numero di posti messi a bando sia pari o superiore a 4, è prevista una riserva dei posti pari al 30%, in favore di coloro che, entro il termine di presentazione delle istanze, abbiano maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno

nell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria. A norma dell'articolo 59, comma 10-*bis*, del decreto-legge, nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto.

5. Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata.

6. La graduatoria ha validità annuale e in ogni caso perde efficacia con l'approvazione della graduatoria riferita al successivo concorso, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.

7. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione.

8. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente Decreto, costituisce abilitazione nei casi in cui il candidato ne sia privo. L'USR responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione.

9. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

10. La rinuncia al ruolo dalle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

2) Il ricorrente, possedendone i requisiti, presentava quindi domanda di partecipazione **(doc. 4)**

3) come testualmente riporta il bando agli artt. 7 e 8 di cui appresso le prove concorsuali vertevano in una prima prova scritta, *computer based*, ed in una successiva prova orale, precisamente :

Articolo 7

(Articolazione della procedura e Programmi di Esame)

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 8, nella prova orale di cui all'articolo 9 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all'articolo 10.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
3. L'Allegato A del decreto ministeriale indica il programma d'esame, articolato in
 - a. parte generale;
 - b. programma disciplinare.

Articolo 8

(Prova scritta)

1. La prova scritta, *computer-based*, vertente sui programmi di cui all'Allegato A del decreto ministeriale, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda

di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:

a. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l'attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l'attribuzione di 0 punti. L'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

3. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di cui all'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della Commissione Nazionale di esperti. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

5. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

6. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. **La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale.**

(ns il neretto e sottolineato)

4) Dunque, in sintesi dispone l'art 8 "ciascuna risposta esatta comporta l'attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata o mancante comporta l'attribuzione di 0 punti" ... "La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70 punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'accesso alla prova orale"

5) Successivamente, veniva comunicato il calendario della prova scritta, che si teneva il giorno 15 dicembre 2023, contemporaneamente presso tutte le sedi regionali **(doc. 5)**

6) in seguito all'espletamento della prova scritta, il ricorrente riportava la **votazione di 68** come da questionario corretto dalla

commissione regionale di valutazione, reso noto per pubblicazione sul sito dell'USR il medesimo giorno (**doc. 1 impugnato**)

- 7) **in particolare**, detto questionario riportava i dati anagrafici del candidato e, nella legenda, era specificato il criterio di indicazione delle domande ritenute esatte e di quelle ritenute errate con i simboli che appresso si indicano Legenda:

* risposta esatta

X risposta data dal candidato

Come è possibile rilevare dal detto questionario, **la Commissione considerava ERRATA la risposta "c" data dal candidato alla domanda n. 49 ed indicava quella corretta come la "d".**

Per conseguenza la Commissione attribuiva al quesito punteggio "0,00"

si ritrascrive appresso il quesito:

"EEEM - EMILIA ROMAGNA

CF: BDLCHR89T63C265U

DOMANDA 49

Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è:

a vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta
b saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali

c realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativiX

*d partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara

Punteggio: 0,00

- 8) successivamente, pertanto, la ricorrente non figurava tra gli ammessi alla prova orale il cui calendario veniva pubblicato con decreto dell'USR Emilia Romagna n. 2896 del 26.1.2024 (**doc. 2 impugnato**)

I provvedimenti impugnati sono illegittimi, alla ricorrente deve essere attribuito il punteggio di 70, pari alla soglia necessaria per poter essere ammesso agli orali anziché di quello attribuito di 68 e pertanto deve essere ammessa a sostenere la prova concorsuale orale per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE DD 1330 DEL 4.8.2023 (IL BANDO DI CONCORSO)

VIOLAZIONE decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80

VIOLAZIONE - D.M. 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DELLA COERENZA E DELLA LOGICITÀ

Il bando di concorso così definisce i contenuti delle prove dell'esame :

Articolo 7

(Articolazione della procedura e Programmi di Esame)

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 8, nella prova orale di cui all'articolo 9 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all'articolo 10.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
3. L'Allegato A del decreto ministeriale indica il programma d'esame, articolato in
 - a. parte generale;
 - b. programma disciplinare.

Ove in premessa per "decreto ministeriale" viene definito il **decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80 (doc. 6)** il quale, a propria volta, all'allegato "A", programma d'esame, prevede, nella parte che interessa:

Programma d'esame

A – Parte generale

I candidati al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali correlati al posto specifico:

1. ... omissis
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis

7. conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con riguardo a:
- a. Costituzione della Repubblica italiana;
 - b. Legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - c. autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
 - d. ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione:
 - D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
 - **D.M. 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;**

(ns il neretto)

A sua volta il D.M. 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89” prevede, nel suo allegato, **(doc. 7 il DM e 8 l’allegato)** sotto la voce

“LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO” (pp. 24-66)

Alla sottovoce “EDUCAZIONE FISICA” (pp. 63 e ss)

...

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria

...

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

- ...

- ...

- **Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri** (ns. sottolineato e neretto)

- ...

Nonché, sempre sotto la stessa voce (la scuola del primo ciclo) alla successiva pagina 65:

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado

- ...
- ...
- *Il gioco, lo sport, le regole e il fair play*
- ...
- **Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra**

PERTANTO

Premettendo che, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59 *"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"* sia la scuola primaria che quella secondaria di secondo grado sono da ricomprendersi nelle scuole appartenenti al PRIMO CICLO DI STUDI,

OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, se la domanda sia relativa alla sola scuola primaria oppure alla sola scuola secondaria, come nel caso della domanda in oggetto - che fa semplice riferimento al DM D.M. 16 novembre 2012, n. 254 senza altra specifica - **entrambi gli obiettivi evidenziati rientrano appieno tra gli obiettivi di apprendimento del primo ciclo, rispondenti alla domanda dell'impugnato questionario di cui in premessa.** Si riporta nuovamente, per praticità di consultazione tale domanda :

"Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012"

Ai sensi del DM 254/2012 – genericamente richiamato, quindi, sia la risposta considerata corretta dalla commissione

- d) partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara

MA ANCHE la risposta data dalla candidata

- c) realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi

RISULTANO ENTRAMBE CORRETTE A NORMA DELL'ALLEGATO AL DM RICHIAMATO NELLA DOMANDA PROPOSTA

PER L'EFFETTO DI TALI CONSIDERAZIONI ALLA CANDIDATA DEVONO ESSERE ATTRIBUITI PUNTI 2, come previsto dall'art. 8 comma 2 del BANDO DI CONCORSO, PER AVER RISPOSTO CORRETTAMENTE ALLA DOMANDA PROPOSTA

CONSEGUENTEMENTE DEVE ESSERE AMMESSA A PARTECIPARE ALLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PERCHE' I DUE PUNTI DA AGGIUNGERSI COME RISPOSTA CORRETTA, SOMMATI AI 68 CHE LA COMMISSIONE HA ATTRIBUITO AL QUESTIONARIO SOMMANO IL PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIONE PARI A 70 (art. 8 comma 6 del bando)

* * *

Tutto ciò premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa,
chiede:

ILL.MO SIG. PRESIDENTE

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE PROVVISORIA

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

Dai surriferiti motivi emerge il *fumus boni iuris*.

Del pari sussiste il *periculum* in quanto, come specificato in premessa è stato appena pubblicato, in data 26 gennaio 2024, il calendario delle prove orali (decreto dell'USR Emilia Romagna n. 2896 del 26.1.2024 di pubblicazione del calendario delle prove orali DOCUMENTO 2 IMPUGNATO) con indicazione degli ammessi, tra i quali non figura il ricorrente.

L'inizio e la fine delle prove sono fissate rispettivamente per il 21 del corrente mese di febbraio e la fine per il 18 aprile, sempre corrente anno.

S'impone pertanto l'adozione urgentissima di provvedimento cautelare al fine di poter avere possibilità di rientrare nella graduatoria finale di merito che, ai sensi dell'art. 1 del bando richiamato in premessa, consentirebbe l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, per la copertura di n. 1.740 posti comuni, vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2023/2024

DOMANDA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Nelle more della definizione nel merito del giudizio, il ricorrente rischia di non poter rientrare nella graduatoria finale del concorso e quindi di vedere pregiudicato l'accesso ai ruoli richiamati dall'art. 1 del bando, sopra riportato.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti avverso gli ulteriori atti procedimentali se ed in quanto lesivi dell'interesse del ricorrente, si conclude per l'accoglimento del **ricorso proposto**, previa sospensione dei provvedimenti impugnati ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie ex art. 55 e 56 c.p.a.

nel merito, annullare i provvedimenti impugnati per i motivi tutti dedotti confermando i provvedimenti cautelari adottati;

in ogni caso, **condannare il MIM** al pagamento del compenso professionale, delle spese di lite ed alla rifusione del contributo unificato, da liquidarsi al procuratore antistatario.

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A.

Si chiede all'On.le Collegio adito di disporre, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 65 c.p.a., di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria. Nello specifico si chiede l'acquisizione di tutti gli atti afferenti al processo di valutazione per cui è ricorso, con riserva espressa di motivi aggiunti.

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad almeno uno tra i soggetti ammessi a partecipare alla prova orale.

Stante la **difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio**, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti controinteressati, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione** prescrivendone le relative modalità.

In via istruttoria:

Si versano in produzione i seguenti documenti:

- 1) risultato delle prove concorsuali scritte come da questionario nominativo corretto dalla commissione concorsuale di valutazione pubblicato il 15 dicembre 2023 in esito alle medesime prove **(IMPUGNATO)**
- 2) decreto dell'USR Emilia Romagna n. 2896 del 26.1.2024 di pubblicazione del calendario delle prove orali nella parte in cui il ricorrente non risulta tra gli ammessi **(IMPUGNATO)**

3) DD 1330 del 4.8.2023 **(IL BANDO DEL CONCORSO)**

4) domanda di partecipazione al concorso

5) calendario della prova scritta

6) decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 80

7) D.M. 16 novembre 2012, n. 254

8) Allegato al DM 254/2012

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e pertanto il CU ammonta ad euro 325,00. In quanto in materia di lavoro pubblico

Modena-Bologna, li 6 febbraio 2024

Avv. Alessandro Ancarani "

- Con il presente atto di riassunzione si conferma integralmente il sopra trascritto ricorso introduttivo, a valere nella presente sede, ivi ribadendosi le formulate richieste, cui si rinvia.
- come recentissimamente stabilito **dalla giurisprudenza del TAR Lombardia in identica questione con ordinanza pubblicata il 25.3.2024 n. 288/2024 che si allega, ed ai cui motivi di accoglimento, totalmente sovrapponibili alle illustrate ragioni di ricorso, pure ci si riporta, il ricorso è meritevole di accoglimento**

Per quanto dedotto,

in forza del presente atto di riassunzione e delle ribadite causali motive che strutturano il ricorso, si confermano le già rese conclusioni, onde l'adito competente TAR del Lazio - sede di Roma vorrà accogliere il ricorso e l'incidentale istanza cautelare, e, per l'effetto, vorrà disporre l'annullamento degli atti impugnati, previa relativa sospensiva ed emanazione delle idonee misure cautelari come sopra richieste, con contestuale emanazione delle misure attuative dell'emananda pronuncia ex art. 34 c.p.a.

Ricorrendo, in tesi, i presupposti della sentenza in forma semplificata, si presta sin d'ora il consenso alla relativa decisione.

Con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine alla sofferenza delle spese giudiziali.

Si depositano i seguenti atti e documenti:

- 1) originale dell'ordinanza declinatoria della competenza territoriale;
- 2) modulo deposito del ricorso introduttivo scaricato dal fascicolo informatico di causa contenente tutti gli atti e documenti indicati nel relativo foliaro;
- 3) memoria di costituzione del Ministero per l'Istruzione e Merito;
- 4) ordinanza TAR Lombardia Milano n. 288/2024 di accoglimento di ricorso in identica questione

Si dichiara non dovuto contributo unificato, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione

Il sottoscritto avv. Alessandro Ancarani, difensore come in atti della ricorrente dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ex lege 53/94, dall'Ufficio Postale di Modena, sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Modena-Roma, li 25 marzo 2024

Avv. Alessandro Ancarani